

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2018

PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene le modifiche che si intendono apportare al Regolamento ISVAP n. 7/2007, in materia di bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS, a seguito dell'entrata in vigore dell'IFRS 9 (*Financial Instruments*) e delle successive esenzioni, introdotte tramite modifiche all'IFRS 4 (*Insurance Contracts*), concesse alle imprese di assicurazione.

L'intervento ricade nell'ambito dei poteri attribuiti all'IVASS dall'art. 90 del CAP, in base al quale l'Istituto è chiamato a definire anche gli schemi di bilancio redatti secondo gli IAS/IFRS nel rispetto dei principi contabili internazionali.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 30 marzo 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: normativabilancio@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La modifica del Regolamento non richiede analisi di impatto in quanto attuazione di normativa comunitaria caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità da parte dell'Autorità (art. 2, comma 3, *lettera a*) del Regolamento n. 3/2013).

Roma, 1° marzo 2018

PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Il mutamento dei principi contabili internazionali e del quadro normativo europeo

Lo IASB¹ ha emanato, il 1° luglio 2014, l'IFRS 9 (*Financial Instruments*), la cui applicazione è prevista a partire dai bilanci 2018, in sostituzione del precedente IAS 39 (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*). Per la trasposizione del suddetto principio e delle connesse modifiche introdotte in altri principi contabili (tra cui l'IFRS 7), si rende necessario apportare al Regolamento ISVAP n. 7/2007 gli aggiornamenti che si illustreranno nel prosieguo.

Le principali novità del nuovo *standard*, omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, sono in sintesi:

- l'introduzione di nuovi e più semplificati criteri per la classificazione e misurazione della attività finanziarie, basati sul *business model* dell'impresa e sulle caratteristiche dello strumento;
- il passaggio, nella ripartizione delle attività finanziarie, da 4 a 3 categorie²;
- l'introduzione di un nuovo modello per il calcolo delle rettifiche di valore (*impairment*) sulle attività finanziarie, basato su un approccio *forward-looking*;
- la revisione e la semplificazione della disciplina sulle coperture contabili (*hedge accounting*) che prevede un maggior allineamento con le pratiche di *risk management* in uso nelle imprese.

Lo sfasamento temporale nell'applicazione del nuovo principio contabile sugli strumenti finanziari (IFRS 9), in vigore dal 2018, e del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi (IFRS 17), in vigore dal 2021, determina alcune ricadute problematiche in termini di un aggravio di costi per gli operatori, una maggiore volatilità dei risultati economici e un maggior *accounting mismatch*³. Al fine di limitare detti inconvenienti, lo IASB ha pubblicato il 12 settembre 2016 alcune modifiche all'IFRS 4 (*Insurance Contracts*), che permettono alle imprese di assicurazione di adottare - in luogo dell'integrale utilizzo dell'IFRS 9 - una delle due seguenti alternative:

¹ *International Accounting Standard Board*

² Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, Attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico.

³ Casi in cui il mutamento di una variabile economico/finanziaria - che avrebbe lo stesso impatto, ma con segno opposto, sulle attività e sulle passività e, quindi, un effetto tendenzialmente neutro sulla posizione economica dell'impresa - avrebbe determinato invece effetti contabili indesiderati sull'utile e sul patrimonio netto.

- *deferral approach*: consente alle imprese che svolgono prevalentemente attività assicurativa - dove la “prevalenza” è valutata attraverso un c.d. *predominance test*⁴ - di continuare ad utilizzare lo IAS 39 fino al 2021 per il complesso delle loro attività finanziarie;
- *overlay approach*: presuppone l'utilizzo dell'IFRS 9 ma consente di riclassificare dal conto economico alla redditività complessiva quella variazione di *fair value* degli strumenti finanziari connessi all'attività assicurativa che non sarebbe stata registrata a conto economico se fosse stato utilizzato lo IAS 39.

Nel processo di omologazione delle modifiche all'IFRS 4, il Regolamento (UE) 2017/1988 ha, inoltre, previsto un'ulteriore fattispecie, consentendo ai conglomerati finanziari di adottare lo IAS 39 limitatamente al “segmento” assicurativo, anche nell'ipotesi di mancato superamento del *predominance test*. Tale opzione, peraltro, è consentita subordinatamente al rispetto di particolari presidi in termini di *disclosure* e al divieto di trasferimento di attività tra i due comparti del conglomerato, al fine di evitare arbitraggi regolamentari.

2. Le modifiche al Regolamento n.7/2007

Il Regolamento ISVAP n. 7/2007 è stato modificato in base alle opzioni sopra descritte per garantire un adeguato livello di comparabilità dei bilanci del settore redatti in base ai principi contabili internazionali. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'IFRS 9, accompagnato o meno dall'adozione dell'*overlay approach*, le principali modifiche apportate sono:

- **testo del regolamento**: sono state apportate limitate modifiche/integrazioni all'art. 4 (Principi di redazione) per esplicitare quali schemi debbano essere utilizzati dalle imprese che adottino le diverse alternative concesse e sono stati aggiornati i riferimenti ai pertinenti allegati contenuti nell'art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS), nell'art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS), nell'art. 24 (Bilancio consolidato) e nell'art. 28 (Relazione semestrale consolidata);
- **schemi di bilancio**: i prospetti di stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo e rendiconto finanziario del bilancio d'esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata sono stati modificati per accogliere le nuove categorie di strumenti finanziari (stato patrimoniale) e la contabilizzazione delle loro variazioni di valore, nonché, in caso di adozione dell'*overlay approach*, dell'eventuale riclassificazione dei proventi e degli oneri derivanti da strumenti finanziari valutati al *fair value* ai sensi dell'IFRS 9 (conto economico e conto economico complessivo). La modifica dei prospetti ha implicato l'aggiornamento delle istruzioni per la compilazione degli stessi (allegato 1 al Regolamento);
- **nota integrativa**: il Regolamento ISVAP n. 7/2007 non disciplina in dettaglio le modalità secondo cui le imprese devono soddisfare i requisiti di *disclosure* previsti dai principi contabili internazionali ma si limita a prevedere alcuni prospetti contenenti le

⁴ In sintesi, sono considerate tali le imprese che presentano un'incidenza delle passività assicurative (riserve collegate sia a contratti tradizionali che a contratti *unit/index linked*, prestiti subordinati etc.) sul totale delle passività superiore al 90% oppure compreso nell'intervallo 80-90% purché l'impresa non svolga attività significative non connesse con quella assicurativa (IFRS 4,20E).

⁴ Per semplicità, nella fase di consultazione vengono illustrate le sole modifiche di cui all'allegato 2bis, relativo ai prospetti di bilancio di esercizio

principali informazioni che, tuttavia, non esauriscono il contenuto dell'informativa obbligatoria. Sono stati comunque modificati i prospetti di nota integrativa del bilancio d'esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata che forniscono maggiori dettagli con riguardo alle voci di bilancio interessate dall'adeguamento all'IFRS 9 e sono state, conseguentemente, aggiornate le relative istruzioni per la compilazione (allegato 1 al Regolamento).

I conglomerati finanziari che intendono utilizzare congiuntamente i principi IAS 39 ed IFRS 9 adottano schemi di bilancio e prospetti di nota integrativa che riportino le voci rilevanti per entrambi i principi.

Alle imprese che adottano il *deferral approach* continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni vigenti basate sullo IAS 39.

Ove non diversamente specificato, si fa riferimento alle definizioni previste dai principi contabili internazionali e, per quanto attiene alle voci assicurative, alla normativa settoriale. Sono stati inoltre aggiornati i riferimenti ai principi contabili internazionali per tener conto delle modifiche apportate nel frattempo al *framework* IAS/IFRS.

3. L'informativa attesa dalle imprese

Come ricordato sopra, le imprese sono tenute a fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal Regolamento. In questo contesto appare opportuno richiamare, per la rilevanza che rivestono, i seguenti ambiti di *disclosure* connessi all'applicazione dell'IFRS 9 al settore assicurativo:

- il differimento dell'adozione dell'IFRS 9 deve essere associato:
 - o ad adeguate giustificazioni in merito al soddisfacimento delle condizioni per l'uso del *deferral approach* (IFRS 4, 20B) e alla permanenza delle stesse nel tempo (IFRS 4, 20G - 20J);
 - o a un'ampia informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio una comparazione con le imprese che adottano l'IFRS 9 (IFRS 4, 39B-39J);
- l'adozione dell'*overlay approach* (IFRS 4, 35B) deve essere associato a un'ampia informativa sulle modalità di calcolo dell'importo riclassificato dal conto economico alla redditività complessiva, sull'effetto della riclassificazione sul bilancio (IFRS 4, 39K-39M) e sull'eventuale applicazione della *shadow accounting* (IFRS 4, 35L);
- l'utilizzo congiunto da parte dei conglomerati finanziari dei principi IAS 39 e IFRS 9, consentito dal Regolamento (UE) 2017/1988, deve essere inoltre accompagnato da:
 - o precise indicazioni sulle entità assicurative del gruppo incluse nel bilancio consolidato che applicano lo IAS 39;
 - o ampia informativa sulle modalità di applicazione dell'opzione;
 - o informazioni integrative dalle quali risulti il rispetto del divieto di trasferire, dopo il 29 novembre 2017, strumenti finanziari, diversi da quelli valutati al *fair value* rilevato a conto economico, tra il settore assicurativo e gli altri settori del conglomerato finanziario;

- informazioni circa l'ammontare delle attività finanziarie per le quali l'applicazione dell'IFRS 9 è differita e ampia informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio una comparazione con le imprese che adottano l'IFRS 9;
- informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 separatamente per il settore assicurativo che applica lo IAS 39 e per il resto del gruppo che applica l'IFRS 9.

* * *

Si propone per la consultazione il testo del Regolamento ISVAP n. 7/2007 con evidenziate, in formato revisione, la proposta di modifica del Regolamento (all. n. 1), dei prospetti per il bilancio di esercizio IAS/IFRS e per la relativa nota integrativa (all. n. 2) nonché delle Istruzioni per la compilazione dei prospetti (all. n. 3). Per semplicità, l'all. n. 2 riporta le modifiche ai soli prospetti di bilancio di esercizio IAS/IFRS (allegato *2bis* al Regolamento). I commenti potranno riguardare anche la relazione semestrale IAS/IFRS, il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata.

* * *

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa in quanto le modifiche attuano la normativa comunitaria, con ristretti margini di discrezionalità da parte dell'Autorità.

Le modifiche apportate prevedono tra l'altro numerose opzioni applicative che, di fatto, ne limitano o annullano ulteriormente l'impatto sulle imprese di assicurazione.

Considerato quanto sopra, il termine di scadenza per la pubblica consultazione nazionale è il 30 marzo 2018.

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE *LEGALE DEI CONTI*¹) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2784 DELL'8 MARZO 2010, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 14 DEL 28 GENNAIO 2014, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 29 DEL 27 GENNAIO 2015, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 53 DEL 6 DICEMBRE 2016 **E** DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. xx DEL xx 2018.

LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

Eliminato: E

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;

VISTO il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

¹ Titolo modificato dall'articolo 30 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;

PREMESSO che il contenuto del presente Regolamento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, già emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni al revisore legale o alla società di revisione legale in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209²;

CONSIDERATO che la formulazione del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche da parte del revisore legale o della società di revisione legale, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale³.

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi di redazione)
- Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

Titolo II – Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I – Disposizioni di carattere generale

² Ritenuta modificata dall'articolo 31, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

³ Considerato inserito dall'articolo 31, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

Art. 6 (Imprese obbligate)

Capo II – Bilancio di esercizio IAS/IFRS

Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)

Art. 8 (Informativa in materia di condizioni di esercizio) (*abrogato*)

Art. 9 (Relazione *del revisore legale o della società di revisione*)

Art. 10 (Area di intervento e relazione *del revisore legale o della società di revisione*)

Art. 11 (Resoconto analitico *del revisore legale o della società di revisione*)

Art. 11-bis (*Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale*)

Art. 12 (Trasmissione all'IVASS del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

Capo III – Relazione semestrale IAS/IFRS

Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)

Art. 14 (Termine di approvazione)

Art. 15 (Relazione della società di revisione) (*abrogato*)

Art. 16 (Osservazioni del collegio sindacale)

Art. 17 (Giudizio dell'attuario incaricato) (*abrogato*)

Art. 18 (Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale IAS/IFRS)

Titolo III – Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 19 (Imprese obbligate)

Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)

Art. 21 (Imprese esonerate)

Art. 22 (Area di consolidamento)

Art. 23 (Obblighi delle imprese controllate)

Capo II – Bilancio consolidato

Art. 24 (Bilancio consolidato)

Art. 25 (Relazione *del revisore legale o della società di revisione*)

Art. 26 (*Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato*)

Art. 27 (*Trasmissione all'IVASS del bilancio consolidato*)

Capo III – Relazione semestrale consolidata

Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)

Art. 29 (Termine di approvazione)

Art. 30 (Relazione della società di revisione) (*abrogato*)

Art. 31 (*Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale consolidata*)

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Abrogazioni)

Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)

Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)

Art. 35 (Entrata in vigore)

Art. 36 (Pubblicazione)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)⁴

1. *Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 102, comma 2, 190 e 191, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.*

Art. 2 (Definizioni)⁵

1. Ai fini del presente Regolamento *valgono le definizioni adottate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende:*
 - a) *(abrogata);*
 - b) *“bilancio di esercizio”*: il bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
 - c) *“bilancio di esercizio IAS/IFRS”*: il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali;
 - d) *“Codice o decreto”*: *il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;*
 - d-bis) *“corrette tecniche attuariali”*: *metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento;*
 - e) *“relazione semestrale IAS/IFRS”*: la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali;
 - f) *“società di revisione”*: la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
 - f-bis) *“sufficienza delle riserve tecniche”*: *si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;*
 - g) *(abrogata);*
 - g-bis) *(abrogata);*
 - g-ter) *“ISVAP” o “Autorità” o “IVASS”*: *l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135*⁶.

⁴ Articolo modificato dall'articolo 32 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

⁵ Articolo modificato dall'articolo 33 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

⁶ Lettera inserita dall'articolo 37, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

Art. 3
(Ambito di applicazione)⁷

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,
 - a) alle imprese di cui all'articolo 88 comma 1 del Codice;
 - b) alle imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del Codice;
 - c) alle imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 95 comma 2-bis del Codice⁸;

c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario⁹;

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G¹⁰.
- 2-bis. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista¹¹.*

Art. 4
(Principi di redazione)¹²

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento seguono le Istruzioni di cui all'allegato 1¹³ per la compilazione dei prospetti di cui agli allegati 2, 2bis, 4, 4bis, 5,

Eliminato: redigono i

⁷ Articolo modificato dall'articolo 34 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

⁸ Lettera modificata dall'articolo 38, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014. La precedente versione recitava: "alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto".

⁹ Lettera inserita dall'articolo 38, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

¹⁰ I provvedimenti ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e 6 luglio 1999 n. 1207-G sono stati abrogati dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

¹¹ Comma inserito dall'articolo 38, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

¹² Articolo modificato dall'articolo 35 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

¹³ L'allegato 1 è stato modificato dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 43 del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014, e successivamente sostituito dall'articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015.

5bis, 7 e 7bis. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Eliminato: seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1¹⁴

2. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:

- a) emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dagli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- b) emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento è consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.

2-bis. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l'IFRS 9 dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2bis, 4bis, 5bis e 7bis. Se le imprese adottano l'*overlay approach*, di cui al paragrafo 35B dell'IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto Economico Complessivo e nel Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo la relativa voce di riclassificazione degli utili o delle perdite.

2-ter. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui al paragrafo 20A dell'IFRS 4, applicano l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 (*deferral approach*), continuano a utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.

2-quater. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) del presente Regolamento che decidano di non applicare - per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2021 - l'IFRS 9 alle entità operanti nel settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del 3 novembre 2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7 con le voci differenziali desunte rispettivamente dai prospetti 5bis e 7bis, chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.

3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.

Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

1. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le

informazioni integrative nonché la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 6
(Imprese obbligate)¹⁵

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'articolo 91, comma 1, del *Codice*, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformità ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

Capo II Bilancio di esercizio IAS/IFRS

Art. 7
(Bilancio di esercizio IAS/IFRS)¹⁶

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,¹⁷ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegati 2 e 2 bis)¹⁸.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per gestione";
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle partecipazioni";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";

Eliminato: allegato

¹⁵ Articolo modificato dall'articolo 36 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

¹⁶ Articolo modificato dall'articolo 37 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

¹⁷ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

¹⁸ L'allegato 2 è stato modificato ed integrato dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 44, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015.

Eliminato: n.

- “Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche”;
- “Dettaglio delle passività finanziarie”;
- “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
- “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
- “Dettaglio delle spese di gestione”;
- “*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*”;
- “*Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva*”¹⁹;
- “*Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value*”²⁰;
- “*Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente*”¹⁹;
- “*Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value*”²⁰;
- “*Interessenze in entità strutturate non consolidate*”²¹.

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. È consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi.
 4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a) e i), del Codice, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.
- 4-bis. *Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis (Requisiti Patrimoniali di Solvibilità) del titolo III del Codice, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-bis del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli.*

¹⁹ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- “*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo*”;
- “*Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva*”;
- “*Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello*”;
- “*Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3*”.

²⁰ Prospetto aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

²¹ Prospetto aggiunto dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*²²

Art. 8
(Informativa in materia di condizioni di esercizio)²³

(abrogato)

Art. 9
(Relazione del revisore legale o della società di revisione)²⁴

1. *Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica del revisore legale o della società di revisione.*
2. *La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS.*

Art. 10
(Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione)²⁵

1. (abrogato)
2. *Il revisore legale o la società di revisione, nella relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, esprime, ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del Codice, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del presente Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:*

- a) *impiego di adeguate basi tecniche;*
- b) *impiego di ipotesi evolutive prudenziali;*
- c) *impiego di adeguate metodologie di calcolo.*

²² Commi aggiunti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'articolo 2, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

²³ Articolo abrogato dall'articolo 38 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

²⁴ Articolo modificato dall'articolo 39 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

²⁵ Articolo modificato dagli articoli 40 e 59 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

3. *Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente, il revisore legale o la società di revisione effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.*
4. *La relazione è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).*

Art. 11

(Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione)²⁶

1. *Le risultanze sull'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione ai fini del rilascio del giudizio finale di cui all'articolo 10 del presente Regolamento sono riportate in un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.*
2. *(abrogato)*
3. *Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'IVASS unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.*
4. *Il revisore legale o la società di revisione conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.*

Art. 11-bis

(Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)²⁷

1. *Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 indicando l'importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio.*
2. *I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, e in particolare nell'allegato 14, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.*
3. *La funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui agli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del comma 1, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.*

²⁶ Articolo modificato dall'articolo 41 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

²⁷ Articolo inserito dall'articolo 42 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

Art. 12
(Trasmissione all'IVASS del bilancio di esercizio IAS/IFRS)²⁸

1. *Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS, i documenti di cui all'articolo 93 del Codice e la relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.*
2. *La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.*
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall' IVASS.

Capo III
Relazione semestrale IAS/IFRS

Art. 13
(Relazione semestrale IAS/IFRS)²⁹

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*³⁰) annessi al presente Regolamento (allegati 4 e 4bis)³¹.
2. *La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:*
 - "Conto Economico per gestione";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese di gestione";
 - "Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva".
3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:

Eliminato: allegato

²⁸ Articolo modificato dall'articolo 43, del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

²⁹ Articolo modificato dall'articolo 44, del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

³⁰ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

³¹ L'allegato 4 è stato modificato ed integrato dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 45, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 7 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015 e dall'articolo 59, comma 1, lettera b) del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

- a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
 - c) l'andamento dell'attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
 - e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;
 - f) informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del *Codice* e dell'articolo 21 del presente Regolamento;
 - g) *(abrogata)*;
 - h) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
 - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
 - l'evoluzione della situazione finanziaria.
 - i) *(abrogata)*.
4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
5. *(abrogato)*.

Art. 14
(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 15
(Relazione della società di revisione)³²

³² Articolo abrogato dall'articolo 45 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

(abrogato)

Art. 16
(Osservazioni del collegio sindacale)

1. La relazione semestrale IAS/IFRS è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono al collegio sindacale, entro il termine di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.

Art. 17
(Giudizio dell'attuario incaricato)³³

(abrogato)

Art. 18
(Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale IAS/IFRS)³⁴

1. *Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, le eventuali osservazioni del collegio sindacale, e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.*
2. *La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'IVASS.*
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

Titolo III
Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 19
(Imprese obbligate)³⁵

1. Le imprese di cui agli articoli 95, commi 1, 2 e 2bis³⁶, e 96 del *Codice*, e le imprese di cui all'articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione

³³ Articolo abrogato dall'articolo 46 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

³⁴ Articolo modificato dall'articolo 47 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

³⁵ Articolo modificato dall'48 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

³⁶ Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

semestrale consolidata in conformità ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.

Art. 20
(Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)³⁷

1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
 - a) le imprese di *partecipazione finanziaria mista* cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis)³⁸ del presente Regolamento;
 - b) *le imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del Codice. L'obbligo del bilancio consolidato può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all'articolo 24 del presente Regolamento, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e Nota Integrativa, senza i relativi prospetti; tali documenti possono non essere sottoposti alla verifica di un revisore legale o di una società di revisione. L'obbligo della relazione semestrale consolidata può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, di Conto Economico, Conto Economico Complessivo e delle note, senza i relativi prospetti.*
2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 3 e 4, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 21
(Imprese esonerate)³⁹

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del *Codice*, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del *Codice* che controllano una o più entità per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell'attivo dell'impresa stessa sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all'esercizio per il quale la predetta condizione è verificata.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del *Codice* obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 96 del *Codice*.
3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o più entità siano idonee in relazione all'attività svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare

³⁷ Articolo modificato dall'49 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

³⁸ Lettera integrata dall'articolo 42, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

³⁹ Articolo modificato dall'articolo 50 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'insieme delle imprese da includere nell'area di consolidamento.

Art. 22
(Area di consolidamento)

1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni contenute nel *framework* dei principi contabili internazionali⁴⁰.

Art. 23
(Obblighi delle imprese controllate)

1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

Capo II
Bilancio consolidato

Art. 24
(Bilancio consolidato)⁴¹

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,⁴² Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (~~allegati 5 e 5bis~~)⁴³.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

- "Stato Patrimoniale per settore di attività";
- "Conto Economico per settore di attività";

Eliminato: allegato

⁴⁰ Alinea modificato dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente dell'alinea recitava:

"Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27".

⁴¹ Articolo modificato dall'articolo 51 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

⁴² Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

⁴³ L'allegato 5 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 46, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 8 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

- "Area di consolidamento";
- "Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative"⁴⁴;
- "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
- "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
- "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
- "Dettaglio delle attività finanziarie";
- "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
- "Dettaglio delle riserve tecniche";
- "Dettaglio delle passività finanziarie";
- "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
- "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
- "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";
- "Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";
- "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva";
- "Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value";
- "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente"⁴⁵;
- "Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value"⁴⁶;
- "Interessenze in entità strutturate non consolidate"⁴⁷.

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi. I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per settore di attività sono completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a) e c), del

⁴⁴ Prospetto inserito dall'articolo 8, lett. d), del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

⁴⁵ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- "Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";
- "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva";
- "Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello";
- "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

⁴⁶ Prospetto aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

⁴⁷ Prospetto aggiunto dall'articolo 8, lett. e), del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015.

Codice, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.

4-bis. *Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 216-ter del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del suddetto requisito classificato per livelli.*

5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*

6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.⁴⁸*

Art. 25

(Relazione del revisore legale o della società di revisione)⁴⁹

1. *Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di un revisore legale o della società di revisione.*
2. *La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.*

Art. 26

(Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato)⁵⁰

1. *Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento forniscono le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato di cui all'allegato 6.⁵¹*
2. *Le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato sono presentate al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.*

Art. 27

⁴⁸ Commi aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

⁴⁹ Articolo modificato dall'articolo 52 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

⁵⁰ Articolo modificato dall'articolo 53 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

⁵¹ L'allegato 6 è stato modificato dall'articolo 47, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 59, comma 1, lettera c) del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

(Trasmissione all'IVASS del bilancio consolidato)⁵²

1. *Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, la relazione del revisore legale o della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.*
2. *(abrogato).*
3. *Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all'IVASS il bilancio consolidato dell'impresa controllante, la relazione sulla gestione e quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall'approvazione.*
- 3-bis. *La documentazione di cui ai commi 1 e 3 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.*
4. *Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.*

Capo III Relazione semestrale consolidata

Art. 28
(Relazione semestrale consolidata)⁵³

1. *Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformità ai prospetti (Conto Economico, Conto Economico Complessivo,⁵⁴) annessi al presente Regolamento (allegati 7 e 7bis)⁵⁵.*
2. *La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:*

- *"Conto Economico per settore di attività";*
- *"Area di consolidamento";*

Eliminato: allegato

⁵² Articolo modificato dall'articolo 54 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

⁵³ Articolo modificato dall'articolo 55 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016 ove non diversamente indicato.

⁵⁴ Comma modificato dall'articolo 5bis, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

⁵⁵ L'allegato 7 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5bis, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010, dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, dall'articolo 48, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 9 del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015 e dall'articolo 59, comma 1, lettera d) del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

- *“Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative⁵⁶”;*
- *“Dettaglio delle partecipazioni non consolidate”;*
- *“Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;*
- *“Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;*
- *“Dettaglio delle spese della gestione assicurativa”;*
- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”.*

3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
 - a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
 - c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
 - d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.
4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva” nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
5. *(abrogato).*

Art. 29
(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 30
(Relazione della società di revisione)⁵⁷

(abrogato)

Art. 31
(Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale consolidata)⁵⁸

⁵⁶ Prospetto inserito dall'articolo 9, lett. d), del Provvedimento IVASS n. n. 29 del 27 gennaio 2015

⁵⁷ Articolo abrogato dall'articolo 56 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

⁵⁸ Articolo modificato dall'articolo 57 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

1. *Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.*
2. *La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.*
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Abrogazioni) ⁵⁹

1. Sono o restano abrogati:
 - la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;
 - gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
 - il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione;
 - i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059 – G del 4 dicembre 1998;
 - il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
 - il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.
2. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del *Codice*, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell'emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.

Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845⁶⁰.)

1. La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".

Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G ⁶¹.)

⁵⁹ Articolo modificato dall'articolo 58 del Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.

⁶⁰ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

⁶¹ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate le lettere b) e f).

2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente.

"4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità".

4. Al comma 1 dell'articolo 8, la frase "la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione [...]" è sostituita dalla frase:

"la relazione semestrale è sottoposta all'esame della società di revisione"

5. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale."

6. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 8.

7. All'articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase:

"La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale."

8. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 10.

9. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio".

10. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio".

11. Al comma 4 dell'articolo 13, le parole "La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata" sono sostituite dalle parole:

"la relazione semestrale".

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 36
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Il Presidente

**Istruzioni per la compilazione dei prospetti secondo i principi contabili internazionali
(Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)¹**

Il presente documento fornisce le istruzioni per la compilazione dei prospetti allegati al Regolamento ISVAP n. 7/2007.

I prospetti comprendono lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Conto Economico Complessivo, il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario e i prospetti da includere nella Nota Integrativa. I prospetti da includere nella Nota Integrativa contengono indicazioni essenziali e pertanto non esauriscono l'insieme delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali per la redazione del bilancio.

Ciascun prospetto dovrà riportare: la denominazione dell'impresa; l'indicazione che si tratta del bilancio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale IAS/IFRS o della relazione semestrale consolidata; l'indicazione dell'unità di conto in cui è redatto (Euro) e del livello di arrotondamento; la data o il periodo di riferimento delle voci (IAS 1, 51).

Eliminato: 46

Nei prospetti, gli importi negativi sono indicati con il proprio segno. In particolare per il Conto Economico, il Conto Economico Complessivo, il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario ed i prospetti da includere nella Nota Integrativa collegati ai predetti prospetti il segno da attribuire a ciascuna posta è quello coerente con l'influenza positiva o negativa che la posta ha sul risultato.

Nel rispetto della struttura fissa dei prospetti, ciascuna impresa può fornire, qualora rilevanti, dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti medesimi, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà dei prospetti. Ad esempio, è consentito specificare singole componenti della macrovoce di Stato Patrimoniale "Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori" ma non possono essere aggiunte voci di dettaglio ulteriori alla macrovoce "Investimenti" per la quale il prospetto prevede già voci di dettaglio.

Per ogni voce, le presenti istruzioni indicano:

- il principio contabile internazionale di riferimento nella versione recepita dai Regolamenti della Commissione Europea in vigore al momento dell'emanazione delle presenti istruzioni². I riferimenti ai principi si intendono aggiornati in virtù delle successive modifiche recepite dalla Commissione. Ove necessario, sono indicati gli eventuali riferimenti ad altri documenti rilevanti (interpretazioni, principi in via di definizione, documenti annessi ai principi contabili emanati etc.);
- qualora rilevanti, precisazioni in merito alle poste da includere anche con riferimento ad altri principi contabili internazionali;
- qualora rilevanti, precisazioni in merito alle poste da escludere anche con riferimento ad altri principi contabili internazionali.

Ove non diversamente specificato, le presenti istruzioni fanno riferimento alle definizioni previste dai principi contabili internazionali e, per quanto attiene alle voci assicurative, alla normativa settoriale di riferimento.

¹ Come sostituito dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014, come modificato dall'art. 43 del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014 e successivamente sostituito dall'articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015.

² Ad eccezione delle poste che fanno riferimento direttamente o indirettamente allo IAS 39.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La macrovoce comprende le attività definite e disciplinate dallo IAS 38 e l'avviamento residuo acquisito in un'aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio come determinato da IFRS 3.51 e IFRS 4.31,32.

La macrovoce non comprende i costi di acquisizione differiti e in genere le attività immateriali disciplinate da altri principi contabili internazionali.

ATTIVITÀ MATERIALI

La macrovoce comprende le attività definite e disciplinate dagli IAS 2, 16 e 41.

La macrovoce comprende anche le attività rilevate dal locatario nella contabilizzazione del *leasing* (IAS 17.20; **IFRS 16.23-25³**).

La macrovoce non comprende gli investimenti immobiliari definiti e disciplinati dallo IAS 40. Ulteriori dettagli sulla valutazione degli immobili sono forniti nell'allegato "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali".

Eliminato: finanziario

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

La macrovoce comprende gli impegni dei riassicuratori che discendono da contratti di riassicurazione disciplinati dall'IFRS 4.

La macrovoce non comprende i depositi delle riassicuratrici presso le imprese cedenti e la componente finanziaria dei contratti di riassicurazione.

Ulteriori dettagli sulle riserve tecniche a carico dei riassicuratori sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori".

INVESTIMENTI

Investimenti immobiliari

La voce comprende le attività definite e disciplinate dallo IAS 40.

La voce comprende anche le attività rilevate dal locatario nella contabilizzazione del *leasing* (IAS 17.19,20; **IFRS 16.23-25⁴**).

Ulteriori dettagli sulla valutazione degli investimenti immobiliari sono forniti nell'allegato "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali".

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

La voce comprende le partecipazioni definite e disciplinate dai principi IFRS 10, IAS 28 e IFRS 11 che non sono classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5.

La voce non comprende le partecipazioni in controllanti o in imprese che concretizzano una partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 173/1997. La voce non comprende investimenti in imprese controllate, collegate e *joint venture* diversi da quelli a titolo di capitale.

Ulteriori dettagli sulle partecipazioni sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle partecipazioni [non consolidate]".

³ Dal 1° gennaio 2019

⁴ Dal 1° gennaio 2019

[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Investimenti posseduti sino alla scadenza

La voce comprende le attività finanziarie possedute sino alla scadenza (come definite dallo IAS 39.9) disciplinate dallo IAS 39.

Ulteriori dettagli sugli Investimenti posseduti sino alla scadenza sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Finanziamenti e crediti

La voce comprende i finanziamenti (come definiti dallo IAS 39.9) disciplinati dallo IAS 39 con esclusione dei crediti ricompresi nella macrovoce crediti diversi,

La voce comprende anche i depositi delle riassicuratrici presso le imprese cedenti, la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e di riassicurazione, i crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore e i crediti verso agenti subentranti per rivalsa indennizzi corrisposti ad agenti cessati. Nei prospetti consolidati la voce comprende anche i finanziamenti e i crediti interbancari (inclusa la riserva obbligatoria) e verso la clientela bancaria e i depositi non a vista presso le banche (compresi i *term deposit*).

Ulteriori dettagli sui finanziamenti e crediti sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

Eliminato: commerciali di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4(a)

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

La voce comprende le attività finanziarie di cui all'IFRS 7 8(f), diverse dai crediti ricompresi nella macrovoce crediti diversi, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni (IFRS 9 4.1.2):

- a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di *business* il cui obiettivo è la raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
- b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

La voce comprende anche i depositi delle riassicuratrici presso le imprese cedenti, la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e di riassicurazione, i crediti impliciti nei contratti di *leasing* rilevati da un locatore e i crediti verso agenti subentranti per rivalsa indennizzi corrisposti ad agenti cessati. Nei prospetti consolidati la voce comprende anche i finanziamenti e i crediti interbancari (inclusa la riserva obbligatoria) e verso la clientela bancaria e i depositi non a vista presso le banche (compresi i *term deposit*).

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende le attività finanziarie disponibili per la vendita (come definite dallo IAS 39.9) disciplinate dallo IAS 39.

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie disponibili per la vendita sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

La voce comprende le attività finanziarie di cui all'IFRS 7 8(h) e, in particolare:

- le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni (IFRS 9 4.1.2A):
 - a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di *business* il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita e
 - b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire
- i titoli di capitale, tenendo conto della precisazione di cui all'IFRS 9 BC5.21, per i quali l'entità ha scelto irrevocabilmente, al momento della rilevazione iniziale, di presentare le successive variazioni di *fair value* nella redditività complessiva ai sensi dell'IFRS 9 5.7.5.

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Attività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico

La voce comprende le attività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico (come definite dallo IAS 39.9) disciplinate dallo IAS 39.

In particolare, la voce accoglie le attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico relative:

- ai contratti di assicurazione o di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) emessi da compagnie di assicurazione di tipo *index* e *unitlinked*;
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico

La voce comprende le attività finanziarie di cui all'IFRS 7 8(a) non classificate tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 9 4.1.4) e, in particolare:

- le attività finanziarie detenute per la negoziazione;
- le attività finanziarie designate al *fair value* e, in particolare, le attività finanziarie designate irrevocabilmente al momento della rilevazione iniziale al fine di eliminare o ridurre significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (IFRS 9 4.1.5 - *accounting mismatch*) e le attività finanziarie il cui rischio di credito è gestito utilizzando un derivato su crediti valutato al *fair value* rilevato a conto economico ove ricorrano i criteri di ammissibilità di cui all'IFRS 9 6.7.1;
- le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value* quali, in particolare, le attività finanziarie diverse da quelle che prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

In particolare, la voce accoglie le attività finanziarie designate o obbligatoriamente valutate al *fair value* rilevato a conto economico relative:

- ai contratti di assicurazione o di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2), emessi da compagnie di assicurazione, di tipo *index* e *unitlinked*;
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico sono

forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

CREDITI DIVERSI

La macrovoce comprende i crediti commerciali, ivi compresi i crediti verso assicurati e intermediari, di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4(a), e all'IFRS 15.108 nonché le attività derivanti da contratto ai sensi dell'IFRS 15.105.

Eliminato: disciplinati dallo IAS 39.

ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita

La voce comprende le attività definite e disciplinate dall'IFRS 5.

Costi di acquisizione differiti

La voce comprende i costi di acquisizione connessi a contratti assicurativi (IFRS 4.13).

Attività fiscali correnti e attività fiscali differite

Le voci accolgono le attività di natura fiscale definite e disciplinate nello IAS 12. In particolare, sono comprese le attività derivanti dalla contabilizzazione dell'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 209/2002 come convertito dall'art. 1 della legge n. 265/2002 e successive modificazioni.

Altre attività

La voce comprende, tra l'altro, le attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.64,156), i conti transitori di riassicurazione, le commissioni passive differite connesse a contratti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

Eliminato: (IAS 18 Appendice 14(b)(iii))

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

La macrovoce comprende le attività finanziarie definite dallo IAS 7.6. In particolare sono compresi i depositi a vista (inclusi i conti correnti di tesoreria con saldi passivi al termine dell'esercizio) e, nei prospetti consolidati, i depositi delle banche presso la banca centrale (ad esclusione della riserva obbligatoria).

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO [DI PERTINENZA DEL GRUPPO]

La macrovoce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale, le componenti rappresentative di capitale comprese in strumenti finanziari composti (ad esempio le obbligazioni convertibili e le passività subordinate) e le connesse riserve patrimoniali di pertinenza dell'impresa o, nei prospetti consolidati, del gruppo.

Capitale

La voce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa che redige i prospetti, sono compresi nel capitale sociale o nel fondo equivalente (sottoscritti e versati) della medesima.

Altri strumenti patrimoniali

La voce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa che redige i prospetti non inclusi nel capitale sociale, costituiti da categorie speciali di azioni e da strumenti finanziari partecipativi, e le componenti rappresentative di capitale comprese in strumenti finanziari composti (IAS 32.28).

Riserve di capitale

La voce comprende, in particolare, la riserva sovrapprezzo azioni dell'impresa che redige i prospetti.

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali

La voce comprende, in particolare, gli utili o le perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1), gli utili o le perdite per errori determinanti e cambiamenti dei principi contabili o delle stime contabili (IAS 8), le riserve derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (IFRS 2.7), le riserve catastrofali e le riserve di perequazione di cui all'IFRS 4.14(a), e le riserve previste dal codice civile e dalle leggi speciali prima dell'adozione dei principi contabili internazionali e, nei prospetti consolidati, le riserve di consolidamento.

Azioni proprie

La voce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa che redige i prospetti posseduti dall'impresa stessa e, nei prospetti consolidati, dalle società consolidate (IAS 32.33). La voce ha segno negativo.

Riserva per differenze di cambio nette

La voce comprende le differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai sensi dello IAS 21 derivanti sia da operazioni in valuta estera (anche per un investimento netto in una gestione estera) che dalla conversione nella moneta di presentazione del bilancio (IAS 21.53).

Eliminato: 52(b)

[Solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39.55(b)), anche a seguito della riclassificazione obbligatoria dalla classe "investimenti posseduti sino alla scadenza" (IAS 39.52), al netto delle imposte e della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

[Solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Utili o perdite su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

La voce comprende gli utili o le perdite, al netto delle imposte e della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative, riguardanti attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ivi compresi:

- i titoli di capitale designati al fair value (IFRS 9 5.7.5) e le relative coperture, inclusa la parte inefficace, (IFRS 9 6.5.3);
- le attività finanziarie di cui all'IFRS 9 4.1.2A che sono gestite secondo un modello di business, il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari

contrattuali che mediante la vendita, e che prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire, al netto delle relative rettifiche/riprese di valore per rischio di credito di cui all'IFRS 9 5.5 (IFRS 9 5.7.10).

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio

La voce comprende gli utili o le perdite derivanti da imputazione diretta a patrimonio netto e, in particolare:

- Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario (IAS 39.86(b) IAS 39.95(a) e IFRS 9 6.5.2(b) IFRS 9 6.5.11-6.5.12)
- Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (IAS 39.86(c) IAS 39.102 e IFRS 9 6.5.2(c) IFRS 9 6.5.13(a))
- Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate (IAS 28, 10)
- Riserva di rivalutazione di attività immateriali (IAS 38.85,86)
- Riserva di rivalutazione di attività materiali (IAS 16.39,40)
- Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (IFRS 5.38)
- [solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Variazione del proprio merito creditizio su passività finanziarie designate al fair value (IFRS 9 5.7.7(a))
- [solo per le imprese che applicano l'IFRS 9 e l'overlay approach] Riclassificazione secondo l'overlay approach (IFRS 4.35B)
- Altre riserve, tra le quali gli elementi di partecipazione discrezionale differiti da attribuire agli assicurati imputati a patrimonio netto (IFRS 4.34) e gli utili e le perdite attuariali e le rettifiche relativi a piani a benefici definiti (IAS 19, 120(c)).

Eliminato: IFRS 7.23

Eliminato: IAS 21.5

Eliminato: 11,39

Eliminato: 127

PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI (SOLO PER I PROSPETTI CONSOLIDATI)

La macrovoce comprende gli strumenti e le componenti rappresentativi di capitale e le connesse riserve patrimoniali di pertinenza di terzi.

Capitale e riserve di terzi

In particolare, la voce contiene gli elementi compresi nella voce 1.1.4 dei prospetti consolidati riferibili al patrimonio netto di terzi

Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio

In particolare, la voce contiene gli elementi compresi nelle voci 1.1.7 e 1.1.8 dei prospetti consolidati riferibili al patrimonio netto di terzi.

ACCANTONAMENTI

La macrovoce comprende le passività definite e disciplinate dallo IAS 37.

RISERVE TECNICHE

La macrovoce comprende gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2 al lordo delle cessioni in riassicurazione.

In particolare, la macrovoce comprende anche le riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività (IFRS 4.15), le passività differite verso assicurati (IFRS 4.30 e IFRS 4.34) e la riserva per somme da pagare.

Ulteriori dettagli sulle riserve tecniche sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle riserve tecniche".

PASSIVITÀ FINANZIARIE

La macrovoce comprende le passività finanziarie disciplinate dallo IAS 39 o dall'IFRS 9 diverse dai debiti ricompresi nella relativa macrovoce.

In particolare, la macrovoce comprende le passività per contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione, le componenti finanziarie delle passività subordinate e di altri strumenti finanziari composti e le azioni o strumenti finanziari partecipativi che non sono strumenti rappresentativi di capitale (es. v. IFRIC 2 per le mutue e le cooperative). Ulteriori dettagli sulle passività finanziarie sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle passività finanziarie".

Eliminato: commerciali di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4 (a)

[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

La voce comprende le passività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico definite e disciplinate dallo IAS 39 (IAS 39.9,47(a)).

In particolare, la voce accoglie le passività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico relative:

- ai contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4 emessi da compagnie di assicurazione di tipo *index* e *unit linked*;
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico

La voce comprende le passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico di cui all'IFRS 7 8(e) e, in dettaglio:

- le passività finanziarie detenute per la negoziazione;
- le passività finanziarie designate al *fair value* e, in particolare, le passività finanziarie designate irrevocabilmente al momento della rilevazione iniziale al fine di eliminare o ridurre significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (IFRS 9 4.2.2(a) - *accounting mismatch*) o designate nel caso di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie gestite e valutate in base al *fair value* secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata (IFRS 9 4.2.2(b)).

In particolare, la voce accoglie le passività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico relative:

- ai contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4, emessi da compagnie di assicurazione, di tipo *index* e *unit linked*;
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Altre passività finanziarie

La voce comprende le passività finanziarie definite e disciplinate dallo IAS 39 non incluse nella categoria "Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico".

In particolare, la voce comprende i contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione diversi da quelli *index* e *unit linked*, i depositi ricevuti da riassicuratori, la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e i debiti

Eliminato: (ad esempio i contratti di cui all'art. 33 comma 4 del D.Lgs. 209/2005)

impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatario. Nei prospetti consolidati la voce comprende anche i debiti interbancari e verso la clientela bancaria.

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

La voce comprende le passività finanziarie, definite e disciplinate dall'IFRS 9 4.2.1, di cui all'IFRS 7 8(g).

In particolare, la voce comprende i contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione diversi da quelli *index* e *unit linked*, i depositi ricevuti da riassicuratori, la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e i debiti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatario. Nei prospetti consolidati la voce comprende anche i debiti interbancari e verso la clientela bancaria.

DEBITI

La macrovoce comprende i debiti commerciali, ivi compresi i debiti verso assicurati e intermediari, di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4 (a) nonché le passività derivanti da contratto ai sensi dell'IFRS 15.105.

Eliminato: disciplinati dallo IAS 39

In particolare, la macrovoce comprende gli accantonamenti a fronte dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto.

ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita

La voce comprende le passività relative ad un gruppo in dismissione definite e disciplinate dall'IFRS 5.

Passività fiscali correnti e passività fiscali differite

Le voci accolgono le passività di natura fiscale definite e disciplinate nello IAS 12.

Altre passività

In particolare la voce comprende i conti transitori di riassicurazione, le passività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.64, 155-156) e le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

CONTO ECONOMICO

PREMI NETTI

La macrovoce comprende i premi di competenza relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2 (v. IFRS 4.35(c)) al netto delle cessioni in riassicurazione.

Dettagli sulle voci tecniche sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle voci tecniche assicurative".

COMMISSIONI ATTIVE

La macrovoce comprende le commissioni attive per i servizi finanziari prestati che non entrino nel calcolo dell'interesse effettivo di uno strumento finanziario. In particolare, la macrovoce comprende anche le commissioni relative ai contratti di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione quali i caricamenti espliciti ed impliciti gravanti sul contratto e, per i contratti che prevedono l'investimento in un fondo interno o comparto, le commissioni attive di gestione e voci assimilabili.

Eliminato: (IAS 18 Appendice 14)

PROVENTI E ONERI DERIVANTI DA STRUMENTI FINANZIARI A FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO

La macrovoce comprende gli utili e le perdite realizzati e le variazioni positive e negative di valore delle attività e passività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico. Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9 e l'overlay approach] RICLASSIFICAZIONE SECONDO L'OVERLAY APPROACH

La macrovoce si riferisce ai proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari valutati al *fair value* rilevato a conto economico riclassificati a conto economico complessivo a seguito dell'adozione dell'overlay approach (v. IFRS 4.35B).

PROVENTI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE

La macrovoce comprende i proventi originati dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* iscritte nella corrispondente voce dell'attivo. Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La macrovoce comprende i proventi derivanti da investimenti immobiliari e da strumenti finanziari non valutati a *fair value rilevato* a conto economico e, in particolare:

Interessi attivi

La voce comprende gli interessi attivi rilevati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo (IFRS 9 5.4.1)

Eliminato: IAS 18.30(a)

Altri proventi

La voce comprende i dividendi - ivi compresi, per le imprese che applicano l'IFRS 9, i dividendi su titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 9 5.7.6) - e i ricavi che derivano dall'utilizzo, da parte di terzi, degli immobili destinati all'investimento.

Utili realizzati

La voce comprende gli utili realizzati a seguito dell'eliminazione di un'attività o di una passività finanziaria e degli investimenti immobiliari.

Utili da valutazione

La voce comprende le variazioni positive derivanti dal ripristino di valore (*reversal of impairment*) e dalla valutazione successiva alla rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari valutati al *fair value*, degli strumenti di copertura e delle attività e passività finanziarie oggetto di copertura (es. per IAS 39.89, o per IFRS 9 6.5.8) diverse dai titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva.

Eliminato: e

Eliminato: (b)

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

ALTRI RICAVI

In particolare, la macrovoce comprende:

- i ricavi derivanti dalla vendita di beni, dalla prestazione di servizi diversi da quelli di natura finanziaria e dall'utilizzo, da parte di terzi, di attività materiali e immateriali e di altre attività dell'impresa secondo l'IFRS 15,
- gli altri proventi tecnici netti connessi a contratti di assicurazione
- le differenze di cambio da imputare a Conto Economico di cui allo IAS 21
- gli utili realizzati e i ripristini di valore (v. IAS 36.119) relativi agli attivi materiali e immateriali e le plusvalenze relative ad attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita diversi dalle attività operative cessate (v. IFRS 5.37).

Eliminato: o IAS 18

ONERI RELATIVI AI SINISTRI

La macrovoce comprende (al lordo delle spese di liquidazione e al netto delle cessioni in riassicurazione) gli importi pagati al netto dei recuperi, le variazioni delle riserve sinistri, delle riserve per recuperi, della riserva per somme da pagare, delle riserve matematiche, delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione e delle altre riserve tecniche relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2 comprese le passività differite verso assicurati riferibili a proventi o oneri iscritti a Conto Economico (IFRS 4.30, 34 e 35). Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle voci tecniche assicurative".

COMMISSIONI PASSIVE

La macrovoce comprende le commissioni passive per i servizi finanziari ricevuti che non entrino nel calcolo dell'interesse effettivo di uno strumento finanziario. In particolare, la macrovoce comprende i costi di acquisizione dei contratti di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione.

Eliminato: (IAS 18 Appendice 14)

ONERI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE

La macrovoce comprende gli oneri originati dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* iscritte nella corrispondente voce dell'attivo.

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

ONERI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La macrovoce comprende gli oneri derivanti da investimenti immobiliari e da strumenti finanziari non valutati a *fair value* a conto economico ed in particolare:

Interessi passivi

La voce comprende gli interessi passivi rilevati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Altri oneri

La voce comprende, tra l'altro, i costi relativi agli investimenti immobiliari e, in particolare, le spese condominiali e le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli investimenti immobiliari.

Perdite realizzate

La voce comprende le perdite realizzate a seguito dell'eliminazione di un'attività o di una passività finanziaria e degli investimenti immobiliari.

Perdite da valutazione

La voce comprende le variazioni negative derivanti da ammortamenti, dalle riduzioni di valore (*impairment*) e dalla valutazione successiva alla rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari valutati al *fair value*, degli strumenti di copertura e delle attività e passività finanziarie oggetto di copertura (es. per IAS 39.89, o per IFRS 9 6.5.8), diverse dai titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva.

Eliminato: e

Eliminato: (b)

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

SPESE DI GESTIONE

Provvigioni e altre spese di acquisizione

La voce comprende i costi di acquisizione, al netto delle cessioni in riassicurazione, relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

Spese di gestione degli investimenti

La voce comprende le spese generali e per il personale relative alla gestione degli strumenti finanziari, degli investimenti immobiliari e delle partecipazioni. La voce comprende, inoltre, i costi di custodia e amministrazione.

Altre spese di amministrazione

La voce comprende le spese generali e per il personale non allocate agli oneri relativi ai sinistri, alle spese di acquisizione dei contratti assicurativi e alle spese di gestione degli investimenti.

La voce comprende, in particolare, le spese generali e per il personale sostenute per l'acquisizione e l'amministrazione dei contratti di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4 emessi da compagnie di assicurazione. Nei prospetti consolidati la voce comprende inoltre le spese generali e per il personale delle imprese che esercitano attività finanziaria, diverse dalle società di assicurazione, non altrimenti allocate.

ALTRI COSTI

In particolare, la macrovoce comprende:

- i costi relativi alla vendita di beni, alla prestazione di servizi diversi da quelli di natura finanziaria e all'utilizzo, da parte di terzi, di attività materiali e immateriali e di altre attività dell'impresa secondo l'IFRS 15.
- gli altri oneri tecnici netti connessi a contratti di assicurazione
- gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio
- le differenze di cambio da imputare a Conto Economico di cui allo IAS 21
- le perdite realizzate, le riduzioni durevoli di valore (v. IAS 36.60) e gli ammortamenti relativi sia agli attivi materiali, non altrimenti allocati ad altre voci di costo, che a quelli

Eliminato: o IAS 18

immateriali

- le minusvalenze relative ad attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita diversi dalle attività operative cessate (v. IFRS 5.37).

UTILE /PERDITA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

La macrovoce comprende i costi e i ricavi, al netto degli effetti fiscali, relativi alle attività operative cessate di cui all'IFRS 5.33(a).

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Il prospetto evidenzia, separatamente per le voci che possono o meno essere riclassificate successivamente nel conto economico (IAS 1.82A), le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) non rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in quanto imputate direttamente a patrimonio netto e, in particolare:

- [solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Utili o perdite su titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva (IFRS 9 5.7.5) e sulle coperture su titoli di capitale designati al fair value, inclusa la parte inefficace, (IFRS 9 6.5.3)
- [solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Variazione del proprio merito creditizio su passività finanziarie designate al fair value (IFRS 9 5.7.7)
- Variazione della riserva per differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai sensi dello IAS 21 derivanti sia da operazioni in valuta estera (anche per un investimento netto in una gestione estera) che dalla conversione nella moneta di presentazione del bilancio (IAS 21 ~~53~~)
- [solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9] Utili o perdite derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39.55(b)), anche a seguito della riclassificazione obbligatoria dalla classe "investimenti posseduti sino alla scadenza" (IAS 39.52), al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative
- [solo per le imprese che applicano l'IFRS 9] Utili o perdite su attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva di cui all'IFRS 9 4.1.2A, al netto delle relative rettifiche/riprese di valore per rischio di credito (IFRS 9 5.7.10)
- Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario (IAS 39.86(b) IAS 39.95(a) e IFRS 9 6.5.2(b) IFRS 9 6.5.11-6.5.12)
- Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (IAS 39.86(c) IAS 39.102 e IFRS 9 6.5.2(c) IFRS 9 6.5.13(a))
- Variazione del patrimonio netto delle partecipate (IAS 28, ~~10~~)
- Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali (IAS 38.85,86)
- Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali (IAS 16.39,40)
- Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (IFRS 5.38)
- Utili o perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti (IAS 19.127)
- [solo per le imprese che applicano l'IFRS 9 e l'overlay approach] Riclassificazione secondo l'overlay approach (v. IFRS 4.35B)

Eliminato: 52(b)

Eliminato: IFRS 7.23

Eliminato: IAS 21.5

Eliminato: 11,39

Negli altri elementi sono ricomprese le variazioni delle altre riserve ad esclusione degli utili o perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti (IAS 19.127).

Le voci di ricavo e di costo sono indicate al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti da attività finanziarie disponibili per la vendita o, per le imprese che applicano l'IFRS 9, da attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.

Eliminato: Ila valutazione di

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Il prospetto esplicita tutte le variazioni delle poste di Patrimonio netto:

Modifica dei saldi di chiusura: Riporta le modifiche ai saldi di chiusura dell'esercizio precedente determinate dalla correzione di errori o dalla modifica di politiche contabili (IAS 8) e dalla rilevazione degli utili o delle perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili (IFRS 1).

Imputazioni: Riporta l'imputazione dell'utile o della perdita dell'esercizio, l'allocatione dell'utile o della perdita dell'esercizio precedente alle riserve patrimoniali, gli incrementi di capitale e di altre riserve (per emissione di nuove azioni, strumenti patrimoniali, *stock option* o derivati su azioni proprie, per vendita di azioni proprie ex IAS 32.33, per la riclassificazione a patrimonio netto di strumenti precedentemente rilevati nel passivo e, nei prospetti consolidati, per la variazione del perimetro di consolidamento), i movimenti interni alle riserve patrimoniali (es. imputazione di riserve di utili a capitale, esercizio delle *stock option*, trasferimento delle riserve di rivalutazione di attività materiali e immateriali alle riserve di utili ex IAS 16.41 e IAS 38.87 etc.), le variazioni degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio.

Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico: Riporta gli utili o le perdite in precedenza rilevati direttamente nel patrimonio netto che sono riclassificati nel Conto Economico secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali (es. a seguito di cessione di un'attività finanziaria disponibile per la vendita).

Trasferimenti: Riporta la distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi, i decrementi di capitale e di altre riserve (per rimborso di azioni, strumenti patrimoniali e riserve distribuibili, per l'acquisto di azioni proprie, per la riclassificazione al passivo di strumenti precedentemente rilevati nel patrimonio netto e, nei prospetti consolidati, per la variazione del perimetro di consolidamento) e l'attribuzione degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio ad altre voci dello Stato Patrimoniale (es. utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario imputati al valore contabile degli strumenti coperti).

Variazioni interessenze partecipative: Riporta gli effetti delle operazioni sul capitale delle partecipate che non ne comportino la perdita del controllo (IFRS 12.18).

Esistenza: Riporta le componenti patrimoniali e gli utili o le perdite imputate direttamente a patrimonio netto alla data di chiusura del periodo di riferimento.

Il prospetto esplicita tutte le variazioni al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.

L'"Esistenza" corrispondente alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo] è pari alla somma delle voci "Riserva per differenze di cambio nette", "Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita" e "Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio" dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività [di pertinenza del gruppo].

Nei prospetti consolidati, l'"Esistenza" corrispondente alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" di pertinenza di terzi è pari alla voce "Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio" dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività di

pertinenza di terzi.

Il totale della riga "Patrimonio netto [di pertinenza del gruppo]" è pari al totale dell'omonima voce dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività.

Nei prospetti consolidati, il totale della riga "Patrimonio netto di pertinenza di terzi" è pari al totale dell'omonima voce dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività.

RENDICONTO FINANZIARIO ATTIVITÀ OPERATIVA

Metodo diretto

La voce "Sinistri e Somme netti pagati" comprende i recuperi incassati.

La voce "Proventi e oneri finanziari e da investimenti incassati" comprende i dividendi incassati su titoli rappresentativi di capitale compresi nelle attività finanziarie e gli incassi netti relativi all'utilizzo, da parte di terzi, degli immobili destinati all'investimento.

La voce "Provvigioni di acquisizione e di incasso e altre spese di acquisizione pagate" comprende le spese di acquisizione pagate, al netto di quelle incassate dai riassicuratori, relative a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

La voce "Altre spese di gestione pagate" comprende le spese di gestione degli investimenti e le altre spese di amministrazione pagate.

La voce "Altri elementi" comprende, tra l'altro, gli incassi e i pagamenti relativi ad altri costi e ricavi.

Metodo diretto e metodo indiretto

La voce "Liquidità netta generata/assorbita da passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione" comprende gli incassi e i rimborsi netti relativi:

- a contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione di tipo *index* e *unit linked*.
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La voce "Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti" (solo per le imprese che applicano l'IFRS 9) "Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" si riferisce agli incassi, i rimborsi e le vendite di attività finanziarie comprese nella voce 4.4 dell'attivo diversi, per i prospetti consolidati, da quelli di origine bancaria.

La voce "Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento" comprende la liquidità netta generata o assorbita dalle attività non correnti e da gruppi in dismissione posseduti per la vendita.

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

La voce "Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse" (solo per le imprese che applicano l'IFRS 9) "Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie valutate al costo ammortizzato" comprende gli incassi e i rimborsi delle passività finanziarie comprese nella voce 4.2 del passivo diverse, per i prospetti consolidati, da quelle di origine bancaria.

PROSPETTI DI NOTA INTEGRATIVA

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER GESTIONE/SETTORE DI ATTIVITÀ

I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per gestione/settore di attività riportano le principali voci suddivise, nel caso di imprese multiramo, per gestioni (vita e danni) e, nel caso di prospetti consolidati, per entità di riferimento.

I prospetti consolidati devono essere completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività in cui il gruppo è impegnato in misura significativa.

La voce 6.2 "Altre attività" dello Stato Patrimoniale per gestione/settore di attività corrisponde alla sommatoria delle voci 6.1 e da 6.3 a 6.5 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attività".

AREA DI CONSOLIDAMENTO (SOLO PER I PROSPETTI CONSOLIDATI)

Nel prospetto sono elencate le sole imprese incluse nell'area di consolidamento per le quali sono indicate le seguenti informazioni:

Denominazione: comprensiva della forma societaria dell'impresa

Stato sede legale: Stato nel quale ha sede legale l'impresa secondo la codifica U.I.C.

Stato sede operativa: Stato nel quale l'impresa ha la sede operativa secondo la codifica U.I.C. Tale informativa è richiesta solo qualora lo Stato della sede operativa sia diverso dallo Stato della sede legale

Metodo: metodo di consolidamento G=Integrazione globale; P=Integrazione Proporzionale; U=Integrazione globale per direzione unitaria

Attività: settore di attività dell'impresa secondo la seguente codifica 1=assicuratrici italiane; 2=assicuratrici con sede nella UE; 3=assicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riassicuratrici con sede nella UE; 6=riassicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=società immobiliari; 11=altro

Partecipazione diretta: percentuale di partecipazione diretta nel capitale della consolidata

Interessenza totale: percentuale risultante dal prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società consolidata. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società è necessario sommare i singoli prodotti

Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria: percentuale della disponibilità complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta

Percentuale di consolidamento: percentuale utilizzata nel consolidato

AREA DI CONSOLIDAMENTO: PARTECIPAZIONI CON INTERESSENZE DI TERZI SIGNIFICATIVE (SOLO PER I PROSPETTI CONSOLIDATI)

Nel prospetto sono riportate alcune informazioni relative alla partecipazioni con interessenze di terzi significative di cui all'IFRS 12.12.

DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI [NON CONSOLIDATE]

Nel prospetto sono elencate le imprese partecipate [non incluse nell'area di consolidamento] per le quali sono indicate le seguenti informazioni:

Denominazione: comprensiva della forma societaria dell'impresa

Stato sede legale: Stato nel quale ha sede legale l'impresa secondo la codifica U.I.C.

Stato sede operativa: Stato nel quale l'impresa ha la sede operativa secondo la codifica U.I.C. Tale informativa è richiesta solo qualora lo Stato della sede operativa sia diverso dallo Stato della sede legale

Attività: settore di attività dell'impresa secondo la seguente codifica 1=assicuratrici italiane; 2=assicuratrici con sede nella UE; 3=assicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riassicuratrici con sede nella UE; 6=riassicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=società immobiliari; 11=altro

Tipo: tipo di rapporto partecipativo esistente a=controllata ai sensi dell'IFRS 10; b=collegata ai sensi dello IAS 28; c=joint venture ai sensi dell'IFRS 11. Indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

Partecipazione diretta: percentuale di partecipazione diretta nel capitale della partecipata

Interessenza totale: percentuale risultante dal prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige i prospetti e la società partecipata. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società è necessario sommare i singoli prodotti

Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria: percentuale della disponibilità complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta

Valore di bilancio: valore al quale la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale. Il totale della colonna, per le partecipazioni non classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, è pari all'importo della voce 4.2 dell'attivo

DETTAGLIO DEGLI ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI

Nel prospetto si distinguono, per alcune voci dell'attivo relative ad attività materiali e immateriali, i cespiti per i quali si adotta il metodo di valutazione al costo da quelli per i quali si adotta il criterio del *fair value* o quello del costo rivalutato.

In particolare, il totale degli "Investimenti immobiliari" (IAS 40) è pari alla voce 4.1 dell'attivo; il totale degli "Altri immobili" (IAS 16) è pari alla voce 2.1 dell'attivo; il totale delle "Altre attività materiali" (IAS 2 e IAS 41) è pari alla voce 2.2 dell'attivo; il totale delle "Altre attività immateriali" (IAS 38) è pari alla voce 1.2 dell'attivo.

DETTAGLIO DELLE RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Il prospetto contiene un dettaglio delle riserve tecniche che fanno riferimento ai contratti di riassicurazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

Le voci Altre riserve accolgono, tra l'altro, l'ammontare ceduto delle riserve di cui all'IFRS 4.15 (Riserve appostate a seguito della verifica di congruità) e all'IFRS 4.30,34,35 (Passività differite verso assicurati).

Il totale della colonna "Totale valore di bilancio" è pari alla macrovoce 3 dell'attivo.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nel prospetto si distinguono per tipo di attività finanziaria i portafogli riportati tra gli investimenti.

La distinzione per tipo di attività finanziaria riguarda anche gli investimenti delle compagnie di

assicurazione relativi ai contratti *index* e *unit linked* e alla gestione dei fondi pensione.

La locuzione “finanziamenti e crediti” utilizzata nell’individuare alcuni tipi di attività (in riga) fa riferimento alla categoria di operazioni creditizie che per forma tecnica rientrano in detto tipo indipendentemente dal portafoglio nelle quali sono contabilmente allocate. [solo per le imprese che non applicano l’IFRS 9] La locuzione “finanziamenti e crediti” utilizzata nell’individuare il portafoglio (in colonna) è invece coerente con la definizione data dal principio contabile IAS 39.

La voce “Componenti finanziarie attive di contratti assicurativi” accoglie le componenti finanziarie attive comprese in contratti di assicurazione o di riassicurazione diverse dai depositi presso le cedenti (IFRS 4.10 e v. anche IFRS 4 IG5).

La locuzione “di copertura” riferita ai derivati è intesa nel senso della nozione di strumento di copertura di cui allo IAS 39.9 e all’IFRS 9 6.2.1 e non è riferita alla connessione con passività finanziarie o riserve tecniche ai sensi della disciplina assicurativa.

[solo per le imprese che non applicano l’IFRS 9] Il totale della colonna “Investimenti posseduti sino alla scadenza” è pari alla voce 4.3 dell’attivo; il totale della colonna “Finanziamenti e crediti” è pari alla voce 4.4 dell’attivo; il totale della colonna “Attività finanziarie disponibili per la vendita” è pari alla voce 4.5 dell’attivo; la somma dei totali delle colonne “Attività finanziarie possedute per essere negoziate” e “Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico” è pari alla voce 4.6 dell’attivo.

[solo per le imprese che applicano l’IFRS 9] Il totale della colonna “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è pari alla voce 4.4 dell’attivo; il totale della colonna “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva” è pari alla voce 4.5 dell’attivo; il totale della colonna “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” è pari alla voce 4.6.1 dell’attivo; il totale della colonna “Attività finanziarie designate al *fair value*” è pari alla voce 4.6.2 dell’attivo; il totale della colonna “Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*” è pari alla voce 4.6.3 dell’attivo.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RELATIVE A CONTRATTI [EMESSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE] ALLORCHÉ IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO È SOPPORTATO DALLA CLIENTELA E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Il prospetto evidenzia le attività e le passività che fanno riferimento:

- ai contratti di assicurazione o di investimento (nell’accezione di cui all’IFRS 4.IG2) emessi da compagnie di assicurazione per i quali il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati (*index* e *unit linked*, classe D I attivo Stato Patrimoniale d.lgs. 173/97);
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione (classe D II attivo Stato Patrimoniale d.lgs. 173/97).

Nei prospetti consolidati sono riportate le attività e passività intersettoriali elise nel processo di consolidamento.

DETTAGLIO DELLE RISERVE TECNICHE

Il prospetto contiene un dettaglio delle riserve tecniche che fanno riferimento ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

Le voci Riserve appostate a seguito della verifica di congruità accoglie l’eventuale carenza rilevata a seguito della verifica di cui all’IFRS 4.15 ad eccezione della componente inclusa nella riserva per rischi in corso. La voce passività differite verso assicurati accoglie le riserve di cui all’IFRS 4.30,34,35.

Il totale della colonna “Totale valore di bilancio” è pari alla macrovoce 3 del passivo.

DETTAGLIO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Nel prospetto si distinguono per tipo di passività finanziaria i portafogli iscritti tra le passività finanziarie.

La voce “Strumenti finanziari partecipativi” comprende le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi che non sono strumenti rappresentativi di capitale (es. v. IFRIC 2 per le mutue e le cooperative).

La voce “Passività subordinate” accoglie le passività il cui diritto di rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell’impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori.

La voce “Componenti finanziarie passive dei contratti assicurativi” accoglie le componenti finanziarie passive comprese in contratti di assicurazione diverse dai depositi ricevuti dai riassicuratori (es. IFRS 4.10 e v. anche IFRS 4 IG5).

La locuzione “di copertura” riferita ai derivati è intesa nel senso della nozione di strumento di copertura di cui allo IAS 39.9 e all’IFRS 9 6.2.1.

[solo per le imprese che non applicano l’IFRS 9] La somma dei totali delle colonne “Passività finanziarie possedute per essere negoziate” e “Passività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico” è pari alla voce 4.1 del passivo; il totale della colonna “Altre passività finanziarie” è pari alla voce 4.2 del passivo.

[solo per le imprese che applicano l’IFRS 9] Il totale della colonna “Passività finanziarie detenute per la negoziazione” è pari alla voce 4.1.1 del passivo; il totale della colonna “Passività finanziarie designate al *fair value*” è pari alla voce 4.1.2 del passivo; il totale della colonna “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è pari alla voce 4.2 del passivo.

Eliminato: Nelle voci relative ai “derivati” sono compresi anche quelli valutati al costo.¶

DETTAGLIO DELLE VOCI TECNICHE ASSICURATIVE

Il prospetto contiene un dettaglio delle voci tecniche che fanno riferimento ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

Il totale [della colonna “Importo netto”] della voce “Premi netti” coincide con la omonima voce del Conto Economico per gestione/settore di attività (1.1).

Il totale [della colonna “Importo netto”] della voce “Oneri netti relativi ai sinistri” coincide con la omonima voce del Conto Economico per gestione/settore di attività (2.1).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E DA INVESTIMENTI

Il prospetto contiene un dettaglio dei proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni suddivisi per voce dello Stato Patrimoniale che li ha originati. In particolare sono evidenziati i proventi ed oneri originati dai portafogli in cui si articolano gli strumenti finanziari.

[solo per le imprese che non applicano l’IFRS 9]

Il totale delle celle 90, 103, 155, 168 è pari alla voce 1.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 28, 30, 33, 34 è pari alla voce 1.4 del Conto Economico.

Il totale delle celle 40, 53, 66, 105, 118 è pari alla voce 1.5.1 del Conto Economico.

Il totale delle celle 15, 41, 54, 67, 106, 119 è pari alla voce 1.5.2 del Conto Economico.

Il totale delle celle 17, 43, 56, 69, 108, 121, 173, 186 è pari alla voce 1.5.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 20, 21, 46, 47, 59, 60, 72, 73, 111, 112, 124, 125, 176, 177, 189, 190, è pari alla voce 1.5.4 del Conto Economico.

Il totale delle celle 29, 31, 35, 36 è pari alla voce 2.3 del Conto Economico. Il totale delle celle 170, 183 è pari alla voce 2.4.1 del Conto Economico.

Il totale delle celle 16, 42, 55, 68, 107, 120, 172, 185 è pari alla voce 2.4.2 del Conto Economico.

Il totale delle celle 18, 44, 57, 70, 109, 122, 174, 187 è pari alla voce 2.4.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 22, 23, 48, 49, 61, 62, 74, 75, 113, 114, 126, 127, 178, 179, 191, 192 è pari alla voce 2.4.4 del Conto Economico.

[solo per le imprese che applicano l'IFRS 9]

Il totale delle celle 90, 103, 312, 155, 168 è pari alla voce 1.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 28, 30, 33, 34 è pari alla voce 1.4 del Conto Economico.

Il totale delle celle 53, 66, 105, 118 è pari alla voce 1.5.1 del Conto Economico.

Il totale delle celle 15, 54, 67, 106, 119 è pari alla voce 1.5.2 del Conto Economico.

Il totale delle celle 17, 56, 69, 108, 121, 173, 186 è pari alla voce 1.5.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 20, 21, 59, 60, 72, 73, 111, 112, 124, 125, 176, 177, 189, 190, è pari alla voce 1.5.4 del Conto Economico.

Il totale delle celle 29, 31, 35, 36 è pari alla voce 2.3 del Conto Economico. Il totale delle celle 170, 183 è pari alla voce 2.4.1 del Conto Economico.

Il totale delle celle 16, 55, 68, 107, 120, 172, 185 è pari alla voce 2.4.2 del Conto Economico.

Il totale delle celle 18, 57, 70, 109, 122, 174, 187 è pari alla voce 2.4.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 22, 23, 61, 62, 74, 75, 113, 114, 126, 127, 178, 179, 191, 192 è pari alla voce 2.4.4 del Conto Economico.

DETTAGLIO DELLE SPESE DI GESTIONE/[DELLA GESTIONE ASSICURATIVA]

Il prospetto contiene un dettaglio delle spese per gestione (vita e danni) delle imprese del settore assicurativo.

Il totale delle colonne Gestione Danni e Gestione Vita coincide con le rispettive voci delle Spese di gestione (2.5) del Conto Economico per gestione/settore di attività.

DETTAGLIO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Il prospetto contiene, separatamente per le voci che possono o meno essere riclassificate successivamente nel conto economico (IAS 1.82A), il dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo con evidenza delle rettifiche da riclassificazione (IAS 1.94) e delle imposte (IAS 1.90):

Imputazioni: Riporta le variazioni degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto.

Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico: Riporta le rettifiche da riclassificazione, nel Conto Economico dell'esercizio corrente, degli utili e delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti.

Altre variazioni: Riporta l'attribuzione degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio ad altre voci dello Stato Patrimoniale (es. utili o perdite su strumenti di copertura imputati al valore contabile degli strumenti coperti) e la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili (IAS 8).

Imposte: Riporta le imposte relative a ciascuna delle altre componenti del Conto Economico Complessivo.

Esistenza: Riporta le riserve e gli utili o le perdite imputate direttamente a patrimonio netto

Eliminato: di un flusso finanziario

alla data di chiusura del periodo di riferimento.

Il prospetto esplicita la tipologia di variazione delle altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti dalla valutazione di attività finanziarie, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.

Eliminato: disponibili per la vendita

Le "Imputazioni" corrispondenti alla riga "Totale delle altre componenti del Conto economico Complessivo" sono uguali alle "Imputazioni" riportate nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondenti alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

Le "Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico" corrispondenti alla riga "Totale delle altre componenti del Conto Economico Complessivo" sono uguali alle "Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico" riportate nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondenti alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

Le "Altre Variazioni" corrispondenti alla riga "Totale delle altre componenti del Conto economico Complessivo" sono uguali alla somma degli importi iscritti nelle colonne "Trasferimenti" e "Modifica dei saldi di chiusura" riportati nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondenti alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

La somma delle "Imputazioni", delle "Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico" e delle "Altre Variazioni" relative a ciascuna riga è uguale alla corrispondente voce riportata nella colonna "Totale variazioni".

Il "Totale variazioni" relativo a ciascuna riga è uguale alla corrispondente voce riportata nel Conto Economico Complessivo.

L'"Esistenza" corrispondente alla riga "Totale delle altre componenti del Conto Economico Complessivo" è uguale all'"Esistenza" riportata nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondente alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE RICLASSIFICATE E DEGLI EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO E SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Il prospetto riporta le informazioni richieste dall'IFRS 7.12A per le imprese che non applicano l'IFRS 9 e dall'IFRS 7.12B-12D per le imprese che applicano l'IFRS 9 riguardo alla consistenza patrimoniale e all'effetto sul Conto Economico e sulla redditività complessiva delle attività finanziarie, riclassificate in altri portafogli, secondo quanto consentito dai principi contabili internazionali applicati.

Eliminato: disponibili per la vendita e a fair value rilevato a conto economico

Nella colonna "Categorie delle attività finanziarie interessate dalla riclassificazione" sono indicati il portafoglio rispettivamente dal quale e verso il quale è avvenuta la riclassificazione.

Nella colonna "Tipologia di attività" è indicato il tipo di attività finanziaria riclassificata distinguendo tra titoli di debito, titoli di capitale e altri strumenti finanziari.

Nella colonna "Importo delle attività riclassificate" è riportato il *fair value* alla data della riclassificazione delle attività finanziarie riclassificate nel corso del periodo di riferimento anche se risultano eliminate al termine del periodo di riferimento stesso (IFRS 7.12A(a)) o

[IFRS 7.12B\(c\)](#).

Nella colonna “Valore contabile” è riportato il valore contabile delle attività finanziarie riclassificate e non eliminate fino al termine del periodo di riferimento, con separata evidenza del valore di quelle riclassificate nel corso del solo periodo di riferimento (IFRS 7.12A(b) [o IFRS 7.12B\(c\)](#)).

Nella colonna “Fair value” è riportato il *fair value* delle attività finanziarie riclassificate e non eliminate fino al termine del periodo di riferimento, con separata evidenza del *fair value* di quelle riclassificate nel corso del solo periodo di riferimento (IFRS 7.12A(b) [o IFRS 7.12B\(c\)](#) e [IFRS 7.12D\(a\)](#)).

Per le attività finanziarie riclassificate nel periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita rilevati a conto economico e l'utile o la perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel periodo di riferimento stesso (IFRS 7.12A(d) [o IFRS 7.12D\(b\)](#)).

[\[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9\]](#) Per le attività finanziarie riclassificate fino al termine del periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita rilevati a conto economico e l'utile o la perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel solo periodo di riferimento (IFRS 7.12A(e)).

Per le attività finanziarie riclassificate nel periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico e l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel periodo di riferimento stesso in assenza della riclassificazione (IFRS 7.12A(e) [o IFRS 7.12D\(b\)](#)).

[\[solo per le imprese che non applicano l'IFRS 9\]](#) Per le attività finanziarie riclassificate fino al termine del periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico e l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel solo periodo di riferimento in assenza della riclassificazione (IFRS 7.12A(e)).

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE RICORRENTE E NON- RIPARTIZIONE PER LIVELLI DI FAIR VALUE

Il prospetto riporta le informazioni di cui all'IFRS13.93(b) circa la classificazione secondo i livelli di gerarchia del *fair value* previsti dall'IFRS13.72

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DEL LIVELLO 3 VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE RICORRENTE

Il prospetto riporta, con riferimento alle attività e alle passività classificate al livello gerarchico 3, le informazioni richieste dall'IFRS 13.93(e,f) relative alla riconciliazione dei saldi iniziali con quelli finali e al dettaglio delle variazioni intervenute nel periodo di riferimento.

Per “Riacquisti” si intendono le riduzioni di passività finanziarie non conseguenti a rimborso.

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON VALUTATE AL FAIR VALUE: RIPARTIZIONE PER LIVELLI DI FAIR VALUE

Con riferimento alle attività e alle passività non misurate al *fair value* in bilancio, la cui

indicazione viene richiesta in nota integrativa, il prospetto riporta le informazioni richieste dall'IFRS 13.97.

INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE

Nel prospetto sono riportate alcune delle informazioni richieste dall'IFRS 12.24-31 ed in particolare le informazioni quantitative richieste dai paragrafi 27 e 29. Il prospetto è obbligatorio per la redazione del bilancio consolidato nonché del bilancio d'esercizio qualora si verificano le condizioni di cui all'IFRS 12.6.

Le colonne "Ricavi percepiti dall'entità strutturata nel corso del periodo di riferimento" e "Valore contabile (alla data del trasferimento) delle attività trasferite all'entità strutturata nel corso del periodo di riferimento" sono compilate solo qualora non possano essere compilate le colonne successive (IFRS 12.27).

Le colonne "Corrispondente voce dell'attivo dello Stato Patrimoniale" e "Corrispondente voce del passivo dello Stato Patrimoniale" riportano le corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale.

L'importo riportato nella colonna "Esposizione massima al rischio di perdita" non deve essere calcolato considerando la perdita attesa, ossia il risultato delle perdite ponderate per la probabilità di accadimento delle stesse (cfr. IFRS 12, BC97). Nei casi in cui non sia possibile effettuare il calcolo dell'esposizione massima al rischio di perdita, l'impresa fornisce i motivi in nota integrativa.